



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 15 del 31.01.2019

COPIA

Oggetto: Conferma delle tariffe di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvate con deliberazione G.M. n. 177/2010 e differimento del termine di pagamento dell'imposta di pubblicità 2019 al 31 marzo 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993, secondo il quale il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;

Visto l'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, come riformulato dal DPCM del 16 febbraio 2001, che stabilisce le tariffe base dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sulla base della classe demografica di appartenenza;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, che prevedeva a decorrere dal 1° gennaio 1998 la possibilità per i comuni di aumentare le tariffe base dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20% nei confronti di tutte le fattispecie imponibili e del 50% per le superfici imponibili superiori al metro quadrato;

Considerato che il Comune di Sestu ha incrementato le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni con deliberazioni G.M. n. 404/2005 (avente ad oggetto l'incremento delle tariffe nella misura del 20% per tutte le superfici imponibili) e n. 84/2007 (avente ad oggetto l'incremento delle tariffe di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% per le superfici imponibili superiori al metro quadrato);

Visto il tariffario dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni allegato alla deliberazione G.M. n. 177/2010, contenente le tariffe vigenti nel territorio del Comune di Sestu, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 che abrogava, a decorrere dalla sua entrata in vigore (26/06/2012), l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che prevede la proroga automatica di anno in anno delle tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali in caso di mancata approvazione entro i termini fissati da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015, contenente l'interpretazione autentica dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, a norma del quale l'abrogazione di tale norma non ha effetto nei confronti di quei comuni che si erano avvalsi della facoltà di aumento delle tariffe prima della data di entrata in vigore del predetto articolo;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2018 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015;

Considerato che a seguito dell'incertezza applicativa generata dalle argomentazioni della sentenza sopraccitata il legislatore è intervenuto con l'art. 1, comma 919, della legge n. 145/2018, prevedendo il ripristino della facoltà di deliberare aumenti delle tariffe dell'imposta di pubblicità fino al 50% per le superfici imponibili superiori al metro quadrato;

Rilevato che l'appaltatore M.T. Spa, sul quale incombe l'obbligo di emettere gli avvisi bonari di pagamento del tributo annuale sessanta giorni prima della scadenza del termine di legge (art. 8, comma 3, lettera b) del capitolato d'onere allegato al contratto rep. n. 235/2018), non ha provveduto a tale adempimento in attesa di conoscere la soluzione normativa che sarebbe stata data alla materia;

Vista la nota ns. prot. n. 1000 del 10/01/2019, con la quale M.T. Spa chiedeva di differire la scadenza del pagamento del tributo annuale al fine di consentire la

spedizione degli avvisi di pagamento in tempi utili per il recapito nonché di conoscere l'orientamento dell'Ente circa la misura delle tariffe da applicare;

Considerato che:

- la sentenza della Corte Costituzionale, avendo dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, non determina l'inapplicabilità dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015;

- l'art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015, ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997 ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 non ha effetto nei confronti di quei comuni che si erano avvalsi della facoltà di incrementare le tariffe prima della data di entrata in vigore del predetto articolo;

- la facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in base all'art. 1, comma 919, della legge n. 145/2018 non sia riferibile a quegli enti che, come il Comune di Sestu, si erano avvalsi di tale facoltà in anni nei quali la norma abrogata era vigente;

Ritenuto, pertanto, di confermare le tariffe di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni vigenti, nella misura approvata con deliberazione G.M. n. 177/2010 e differire la scadenza del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità 2019 al 31 marzo 2019 al fine di consentire all'appaltatore M.T. Spa la spedizione degli avvisi bonari di pagamento ai contribuenti;

Visto il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 20/12/2018;

Dato atto che le previsioni di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state formulate in base all'andamento storico delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL.;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di confermare le tariffe di imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni vigenti nel Comune di Sestu, come approvate da ultimo con deliberazione G.M. n. 177/2010 e allegate alla presente;

Di differire la scadenza del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità al 31 marzo 2019, al fine di consentire all'appaltatore M.T. Spa di recapitare ai contribuenti gli avvisi bonari di pagamento del tributo annuale;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 28/01/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 29/01/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/02/2019** al **20/02/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/02/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 20/02/2019

LA SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.02.2019

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
D. Lgs. n. 507/93
TARIFFARIO
(Rif. Deliberazione G.M. n. 84 del 6 aprile 2007)

SUPERFICIE	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
Sino ad 1 mq (+20%)	€ 1,611	€ 3,222	€ 4,833	€ 16,112
Oltre 1 mq (+50%)	€ 2,014	€ 4,028	€ 6,042	€ 20,140

- ART. 7 comma 7 . Nel caso di pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa ordinaria è maggiorata del 100% della tariffa base.

SUPERFICIE	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
Sino ad 1 mq (+20%)	€ 3,222	€ 6,445	€ 9,667	€ 32,224
Oltre 1 mq (+50%)	€ 4,028	€ 8,056	€ 12,084	€ 40,280

- ART. 12 comma 4 . Per le superfici comprese tra 5,50 e 8,50 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 50% della tariffa base.

	SUPERFICIE	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
Ordinaria	Oltre 1 mq (+50%)	€ 3,021	€ 6,042	€ 9,063	€ 30,210
Luminosa	Oltre 1 mq (+50%)	€ 5,035	€ 10,070	€ 15,105	€ 50,350

- ART.12 comma 4 . Per le superfici superiori a 8,50 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 100% della tariffa base.

	SUPERFICIE	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
Ordinaria	Oltre 1 mq (+50%)	€ 4,028	€ 8,056	€ 12,084	€ 40,280
Luminosa	Oltre 1 mq (+50%)	€ 6,042	€ 12,084	€ 18,126	€ 60,420

- ART. 13 comma 1. PUBBLICITA'EFFETTUATA CON VEICOLI DI USO PUBBLICO E PRIVATO (imposta dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati)

TIPOLOGIA	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
Int/Est-sino ad 1 mq (+ 20%)	€ 1,611	€ 3,222	€ 4,833	€ 16,112
Int/Est -oltre 1 mq (+ 50%)	€ 2,014	€ 4,028	€ 6,042	€ 20,140

- ART. 7 comma 7 . Nel caso di pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa ordinaria è maggiorata del 100% della tariffa base.
- Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.12 comma 4.

- **ART. 13 comma 3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AUTOMEZZI**

TIPOLOGIA	Portata superiore 30 q.li		Portata inferiore a 30 Q.LI		Altri autoveicoli	
	Senza rimorchio	Con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
Normale	€ 89,242	€ 178,484	€ 59,494	€ 119,00	€ 29,746	€ 59,492
luminosa	€ 178,484	€ 356,968	€ 119,00	€ 237,976	€ 59,492	€ 118,984

- **ART. 14 comma 1-2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O ALTRE STRUTTURE (Indipendentemente dal numero di messaggi)**

PANNELLI LUMINOSI				
SUPERFICI	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
Sino ad 1 mq (20%)	€ 4,958	€ 9,914	€ 14,871	€ 49,579
Oltre 1 mq (50%)	€ 6,197	€ 12,394	€ 18,592	€ 61,974

- **ART. 14 comma 3.** Per la pubblicità prevista dai commi 1-2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta pari alla metà di quelle ivi previste.

- **ART. 14 comma 4. PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (Indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione)**

AL GIORNO

€ 3,098

- **ART. 14 comma 5.** Se la pubblicità è di durata superiore a 30 gg., dopo tale periodo la tariffa è ridotta del 50%.

- **ART. 15 comma 1. STRISCIONE TRASVERSALE SUPERFICIE PER 15 GG. o FRAZ.**

Sino ad 1 mq (+20%) € 16,112

Oltre 1 mq (+50%) € 20,140

- **ART. 15 comma 2. PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI (Indipendentemente dai soggetti pubblicizzati)**

AL GIORNO

€ 74,368

- **ART. 15 comma 3. PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Indipendentemente dai soggetti pubblicizzati)**

AL GIORNO

€ 37,184

- **ART. 15 comma 4. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI O DI ALTRO MATERIALE. (Per ogni persona e/o veicolo impiegato nella distribuzione)**

AL GIORNO

€ 3,098

- ART. 15 comma 5. PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI O SIMILI.(Per ciascun punto di pubblicità indipendentemente dai soggetti pubblicizzati)

AL GIORNO

€ 9,295

- ART. 16 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

La tariffa dell'imposta è ridotta del 50%

a) per la pubblicità effettuata da comitati,assoc. ,fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b)per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,culturali,sportive,filantropiche e religiose,da chiunque realizzate,con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c)per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.